

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3071 Anno 2019

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: MONDINI ANTONIO

Data pubblicazione: 01/02/2019

SENTENZA

sul ricorso 28688-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2018

1920

MADIO MARIA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato LUCREZIA FIANNACA
che si riporta agli atti.



Fatti della causa

1. In relazione ad un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, le parti fruivano dei benefici fiscali previsti dall'art.15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.
2. Successivamente, la banca erogatrice del mutuo cedeva il credito per rimborso alla Società per la Gestione di Attività, s.p.a., la quale a sua volta, con contratto in data 18.12.2008, cedeva il credito a Maria Madio.
3. La cessione del credito veniva annotata, ai sensi dell'art. 2843 c.c., in margine all'iscrizione dell'ipoteca e per questa formalità, la Madio versava un'imposta ipotecaria del 2%.
4. Il 17.11.2009, la Madio chiedeva il rimborso dell'imposta versata assumendo di avere diritto al beneficio di cui agli artt. 15 ss. del citato d.P.R. e di avere quindi versato l'imposta indebitamente.
5. Su tale richiesta l'Agenzia del Territorio manteneva il silenzio.
3. La contribuente ricorreva contro il silenzio-rifiuto e l'adita CTP di Bari accoglieva il ricorso.
3. La CTR della Puglia, con sentenza depositata il 30.4.2012, rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che si era "pur sempre in presenza di una cessione che si svolge nell'ambito di un procedimento coincidente con lo svolgimento di un'unica complessa operazione creditizia. Sul punto va rilevato che l'azienda cedente, pur se non da considerare strettamente azienda o istituto di credito è una società di capitali facente parte del Gruppo San Paolo in quanto interamente partecipata e controllata da quest'ultimo. La citata società SGA effettua esclusivamente per conto della partecipante la riscossione e il recupero dei crediti in sofferenza".
3. L'Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di tre motivi.
4. La Madio non ha opposto difese.

Motivi della decisione

1. Con i tre motivi di ricorso l'Agenzia deduce rispettivamente:



1.1. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 15, 16 e 17 del d.P.R. 601/73 e dell'art. 14 delle disp. att. c.c., lamentando che la CTR ha errato nell'applicare le norme malgrado per il contratto di cessione del credito -in riferimento al quale soltanto e non in riferimento al contratto originario di concessione del finanziamento era da valutare la spettanza del beneficio fiscale- difettassero i requisiti soggettivi dell'agevolazione sia con riguardo alla parte cedente -società partecipata da un'azienda di credito ma non essa stessa un'azienda di credito- sia con riguardo alla parte cessionaria -persona fisica-;

1.2. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., omessa motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo costituito da ciò che il beneficio fiscale potesse spettare a favore di una parte -la cessionaria del credito- non rientrante tra i soggetti esercenti il credito;

1.3. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., contraddittoria motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo che per il contratto di cessione del credito vi fossero i requisiti soggettivi dell'agevolazione avendo la CRT "spostato la *ratio decidendi* sul contenuto negoziale dell'atto" di cessione.

2. Il primo motivo, per il profilo riferito alla qualità della Società per la Gestione di Attività, e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati:

2.1. l'art.15 del d.P.R. 601/73 stabiliva che "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative";

M

2.2. la Corte costituzionale, con sentenza 242 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.15, primo comma, del d.P.R. 601/73, nella versione in vigore, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 (che aveva aggiunto all'art. 15, dopo le parole "il credito a medio e lungo termine", le parole "e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b del d.l. 30 settembre 2003, n.326"), nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari;

2.3. gli intermediari finanziari sono i soggetti che, autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito elenco, esercitano nei confronti del pubblico attività, primaria ancorché non esclusiva, "di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (artt.106 e 107 del tub);

2.4. la SGA, Società per la Gestione di Attività, risulta essere un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 107 TUB.

3. Il primo motivo di ricorso, per il profilo riferito alla qualità della cessionaria del credito, e il secondo motivo, sono infondati in quanto, ai sensi dell'articolo 15 d.P.R. 601/73, il fatto che il soggetto a cui è ceduto (da un intermediario finanziario), il credito rinveniente da operazione di finanziamento a medio o lungo termine, abbia o non abbia, a sua volta, la qualità di esercente il credito non è rilevante.

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.